

Comune di Bogogno (Novara)

APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

(omissis)
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
D E L I B E R A

Di integrare il testo dell'art. 31 con il comma 6 sotto riportato:

Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia è obbligatorio, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

Di approvare il nuovo testo dell'art. 52 Regolamento Edilizio Comunale come sotto riportato:

Art. 52 *Recinzioni e cancelli*

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà e verso spazi pubblici possono essere realizzate sull'intero territorio comunale con eccezione delle aree ove sono presenti vincoli specifici di intervento e delle aree boscate, con le prescrizioni di cui alle presenti norme:

a) con muro pieno di altezza massima di 2.00 m, per uno sviluppo non superiore al 50% dell'intera recinzione;

b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,70 m sovrastato da reti, cancellate per un'altezza massima complessiva di 2.00 m;

c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;

d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2.00 m;

e) nelle aree di antica formazione possono essere autorizzati interventi di consolidamento e sostituzione o completamento dei muri di cinta di altezza e tipologia pari al preesistente o limitrofo, quando il manufatto concorre a caratterizzare il contesto storico-ambientale (cortine, viottoli ecc.).

f) Nelle aree agricole non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni, ad eccezione delle seguenti prescrizioni:

- aree agricole pertinenza di edifici esistenti o in progetto: sono considerate aree di pertinenza tutti quei lotti in area agricola adiacenti ad un lotto individuato nel P.R.G.C. come area residenziale edificata o edificabile;

- aree destinate all'allevamento di animali o alla coltivazione di colture altamente specializzate (orticoltura, florovivaistica, ecc.) ad esclusione dei vigneti.

Nelle zone agricole in cui sono ammesse le recinzioni, esse dovranno essere a siepe o in legno con paletti orizzontali e verticali ancorati al terreno, costituite da elementi semplici ed a giorno, oppure con pali metallici infissi a suolo e rete metallica di protezione di colore verde scuro al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente e fatti salvi i vincoli imposti dagli strumenti di programmazione sovraordinata. L'altezza massima consentita è di m 1,70 e dovrà essere posta attenzione a non compromettere le visuali necessarie alla viabilità.

g) Nelle aree agricole intercluse (aree confinanti su tutti i lati con aree edificate, edificabili o viabilità) è ammesso il completamento delle recinzioni esistenti al fine di mantenere l'unità compositiva.

h) All'interno dei cortili non è ammessa la formazione di nuove recinzioni.

4. Recinzioni e zoccolature di tipologia e altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: pietra, muratura in mattone a vista od intonacato e tinteggiato, calcestruzzo a vista od intonacato e tinteggiato;

6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: metallo, legno, elementi prefabbricati e tecnopolimeri.

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi.

8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle caratteristiche dimensionali per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Di dare atto che il testo riportato ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente atto sostituirà integralmente il testo attualmente in vigore, alla data di efficacia del presente atto (pubblicazione B.U.R.).

Di dare mandato al responsabile del procedimento di procedere alla pubblicazione del testo sopra citato sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Di dare atto che la modifica è conforme al Regolamento Edilizio tipo emanato con D.C.R. 29/07/1999, N. 548-9691.

(omissis)